



**COMUNE DI RIVA DEL GARDA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 570**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

**CONCESSIONE DELLE MALGHE E DELLE RELATIVE ZONE PASCOLIVE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI RIVA DEL GARDA PER LE STAGIONI D'ALPEGGIO 2023/2027 DI CUI AL "PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE (PAC) 2023-2027"**

L'anno duemilaventitre, addì diciotto del mese di aprile (18-04-2023), alle ore 10:15 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

**Risultano presenti i signori:**

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
POZZER LORENZO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1786 dell'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda è proprietario tavolare degli immobili, terreni e fabbricati costituenti i pascoli e le malghe comunali di interesse zootecnico quali beni beni gravati da diritto di uso civico per i censiti del Comune di Riva del Garda ai sensi della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordino della disciplina degli usi civici, e del relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332:

- Malga Grassi comprende una struttura adibita ad abitazione del pastore (p.ed. 949 C.C. Riva), stalla e stallone (p.ed. 1068 C.C. Riva) ed un terreno ad uso pascolo di lordi ha 16,60, (pp.ff. 140/1, 175, 176, 178, 179/1, 179/2, 180, 181 e 182 C.C. Riva);
- Malga Baiton del Gelos in C.C. Riva è dotata di un piccolo locale per deposito attrezzi e da uno stallone di complessivi mq. 1.340,00 (p.ed. 3870 C.C. Riva) e di un terreno ad uso pascolo (parte della p.f. 140/1 C.C. Riva) di lordi ha 2,60.
- Malga Campiò comprende un edificio adibito ad abitazione pastore in corso di ristrutturazione, una stalla attualmente in carente stato di conservazione ed un'area prativa di lordi ha 2,10 (p.ed. 798; pp.ff. 136, 137, 138, 139 e 140/1 C.C. Riva):
- pascoli alti privi di strutture e ricoveri sui versanti di Cima Oro, Dromaè, Cima Scelapa, Cima Pari, Bocca Saval e Dosso dei Seaoi, facenti parte della p.f. 104/1 C.C. Riva per una superficie complessiva di lordi ha 142.62.52.

Nell'ambito della Sessione Forestale 2023, con avviso pubblico di data 18 gennaio 2023 n. 2355, sono stati resi noti i termini per la presentazione di domande per l'esercizio del pascolo per minimo un'annualità e complessivamente per una durata non superiore a quella del "Piano strategico nazionale della Politica Agricola Comune (PAC) per il periodo 2023-2027" delle suddette malghe ed aree a pascolo rivolta rispettivamente a:

- a) residenti nel Comune titolari di uso civico (esclusi imprenditori agricoli) indicando tipo e numero di capi e le località interessate
- b) aziende agricole, o loro forme associative, iscritte nella sezione I e II dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA), rimandando la disciplina delle eventuali cessioni in godimento delle superfici a pascolo e delle relative eventuali infrastrutture a successivi separati atti, anche tenuto conto della normativa provinciale in materia di contratti L.P. n. 23/1990, la quale ai sensi del combinato disposto ex artt. 21 comma 4 e 39 comma 3 ed in relazione ai valori dei singoli contratti, ammette di procedere tramite trattativa privata, previo confronto concorrenziale tra le aziende agricole iscritte nella sezione I e II dell'Archivio Provinciale delle Imprese Agricole (APIA) che hanno manifestato l'interesse nei termini di cui al sopra citato avviso n. 2355 di data 18/01/2023.

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, non sono state trasmesse istanze da parte di titolari di uso civico, mentre sono pervenute manifestazioni di interesse per la gestione delle malghe e dei pascoli da parte di aziende agricole.

In relazione alla vocazione agricola delle malghe e dei pascoli comunali in parola, si ritiene ragionevole suddividere le concessioni in due categorie distinte, ovvero quelle destinate all'alpeggio di bovini (malghe Grassi, Bation del Gelos e Campiò) e quelle destinate alla monticazione di unità ovicaprine (Pascoli Alti).

In base a tale suddivisione, per la concessione d'uso delle malghe Grassi, Baiton del Gelos e Campiò ai fini del pascolamento estivo con unità bovine, ha manifestato interesse unicamente il sig. Lorenzi Niccolò, titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in Riva del Garda nei confronti del quale è ammessa l'assegnazione mediante trattativa privata diretta.

Per quanto concerne l'alpeggio con unità ovicaprine presso i pascoli alti "Cima Oro – Dosso dei Seai" essendo pervenuta istanza da parte di più aziende agricole, ai fini dell'aggiudicazione, si renderà ora necessario procedere mediante confronto concorrenziale tra i soggetti richiedenti.

L'affitto delle malghe rientra nella disciplina dei patti agrari, normati dalla legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari).

Come previsto nell'avviso n. 2355 di data 18/01/2023, la durata dei contratti di concessione delle malghe e dei pascoli è prevista in 5 stagioni d'alpeggio, coincidente con la durata del Piano strategico nazionale della Politica agricola comune (PAC) per il periodo 2023-2027", con sottoscrizione quindi di contratti in deroga con l'assistenza delle Organizzazioni sindacali a sensi del combinato disposto di cui agli artt. 45 e 52 della legge 3 maggio 1982 n. 203 (Norme sui contratti agrari), unitamente a quelle della legge 11 febbraio 1971, n. 11 (Nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) alla fattispecie dei rapporti in discussione.

In deroga agli artt. 8 e segg. della legge n. 203/1982 ed in relazione all'estensione delle aree a pascolo concesse, i canoni annui stabiliti per l'uso dei terreni d'uso civico di cui al presente provvedimento sono stati determinati dall'U.O. Patrimonio e Provveditorato in euro 2.200,00 (prot. 2023014556) per la messa a disposizione delle malghe Grassi, Baiton del Gelos e Campiò ed euro 790,00 (prot. 2023014941) quale importo a base di gara per l'assegnazione dei pascoli alti a seguito confronto concorrenziale. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 10 della L.P. n. 6/2005 "Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico" dette risorse saranno destinate alla manutenzione ordinaria e straordinaria nonché all'amministrazione e alla gestione del patrimonio d'uso civico comunale.

Richiamati il Piano di Assestamento dei Beni silvo-pastorali del Comune di Riva del Garda, nonché la cartografia UPAS dello schedario dei pascoli trentini aggiornata a marzo 2022 che identificano le superfici pascolive comunali.

Vista la documentazione contrattuale relativa alle concessioni oggetto del presente provvedimento, ovvero gli schemi di contratto, i disciplinari tecnico-economici redatti in conformità alle direttive di cui alla deliberazione della G.P. n. 731/2015 e le relative planimetrie, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuta la stessa meritevole di approvazione.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Confermato l'interesse dell'Amministrazione Comunale circa lo svolgimento dell'attività di pascolo, quale strumento utile al fine di garantire la biodiversità ed il mantenimento delle aree prative in quota contribuendo così alla salvaguardia ambientale, paesaggistica e culturale del patrimonio agro-silvo-pastorale del Comune.

Ritenuto per le motivazioni meglio espresse in premessa, di concedere l'uso e la gestione delle malghe comunali Grassi, Baiton del Gelos e Campiò al Sig. Lorenzi Niccolò titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Riva del Garda e l'utilizzo dei pascoli alti sui versanti da Cima Oro al Dosso dei Seaoi in favore dell'azienda agricola che risulterà aggiudicataria a seguito di confronto concorrenziale tra i manifestanti interesse.

Visto il D.P.P. 14/04/2011 n. 8-66/Leg “Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli artt. 98 e 111 della L.P. n. 11/2007 e ss.mm.ii.

Vista la Legge Provinciale 14 giugno 2005, n. 6 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”.

Richiamata la legge 11 febbraio 1971, n. 11 (nuova disciplina dell'affitto di fondi rustici) e la legge 3 maggio 1982, n. 1203 (Norme sui contratti agrari).

Visto il comma 3, art. 39 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Richiamate le direttive sanitarie per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia Autonoma di Trento che la Giunta Provinciale con propria deliberazione stabilisce annualmente.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

## DELIBERA

1. di riconoscere in concessione al Sig. Lorenzi Niccolò, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Riva del Garda – P.IVA 02522240221, in deroga alla Legge n. 203/1982 per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, i miglioramenti, ecc. e nei modi previsti dal comma 3, art. 39 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23 – l'uso e la gestione ai fini dell'esercizio del pascolo per la durata di 5 stagioni d'alpeggio (PAC 2023-2027), le malghe comunali Grassi, Baiton del Gelos e Campiò (ha totali lordi 21,30), con facoltà di utilizzo di parte dei locali ed infrastrutture ai fini del ricovero animali e riparo del malghese, come meglio descritto nei relativi disciplinari tecnico-economici al canone annuo iniziale di euro 2.200,00;
2. di stabilire che, in relazione alle intervenute manifestazioni di interesse per l'esercizio del pascolo con unità ovicaprine presso i terreni di proprietà comunale costituenti i pascoli alti sul versante da Cima Oro e il Dosso dei Seaoi (ha lordi 142.62.52) per la durata di 5 stagioni d'alpeggio (PAC 2023-2027), l'aggiudicazione in deroga alla Legge n. 203/1982 per quanto riguarda la durata, l'entità del canone, i miglioramenti, ecc. e nei modi previsti dal comma 3, art. 39 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23, dovrà essere preceduta da confronto concorrenziale tra le aziende agricole richiedenti, mediante presentazione di un'offerta economica in rialzo sull'importo a base di gara stabilito di euro 790,00;
3. di approvare la documentazione contrattuale relativa alle concessioni di cui ai precedenti punti 1. e 2., con la quale sono stabiliti i fini, la durata e le condizioni tecnico-economiche del rapporto concessorio, la quale si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana, ad intervenuta esecutività del presente provvedimento, nonché in seguito alle procedure concorrenziali di cui al punto 2., alla sottoscrizione della stessa con facoltà di introdurre le modifiche necessarie non sostanziali nel pubblico interesse;
4. di dare atto che i contratti di concessione di cui ai punti 1. e 2., nonché i relativi disciplinari tecnico-economici, a sensi dell'art. 45 della legge n. 203/1982, saranno sottoscritti con l'assistenza delle organizzazioni professionali agricole della provincia di Trento di entrambe le parti;
5. di dare atto che le risorse derivanti dalla messa a disposizione dei terreni d'uso civico oggetto del presente provvedimento saranno destinati alle finalità di cui all'art. 10 della L.P. n. 6/2005 ed introitati al capitolo 3240 dell'esercizio finanziario 2023 e seguenti del Bilancio di Previsione 2023-2025;
6. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

7. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine della sottoscrizione degli atti.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 – documentazione contrattuale malghe
- Allegato n. 2 – documentazione contrattuale pascoli alti

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Cristina Santi

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
Anna Cattoi

---

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.